

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 10 **del mese di** Gennaio
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1) Errani Vasco | Presidente |
| 2) Saliera Simonetta | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Bortolazzi Donatella | Assessore |
| 5) Freda Sabrina | Assessore |
| 6) Gazzolo Paola | Assessore |
| 7) Lusenti Carlo | Assessore |
| 8) Marzocchi Teresa | Assessore |
| 9) Melucci Maurizio | Assessore |
| 10) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 11) Muzzarelli Gian Carlo | Assessore |
| 12) Peri Alfredo | Assessore |
| 13) Rabboni Tiberio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: POR FESR 2007-2013 - ASSE III, ATTIVITA' III 1.2 E PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PE UN FUTURO SOSTENIBILE 2008-2010: MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI, LA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI E L'INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Cod.documento GPG/2010/2449

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013 dell'Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

- la Deliberazione di Giunta n. 1343 del 10 settembre 2007, con la quale si è preso atto della sopra citata decisione della Commissione Europea;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l'art.32;

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione, fra gli altri, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- i criteri di selezione delle operazioni del Programma Operativo Regionale (POR), approvati il 5 dicembre 2007 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con Delibera della Giunta regionale n. 1656/2007;

Visti, inoltre:

- il Regolamento CE n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora 107 e 108) del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);

- il Regolamento CE n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (ora 107 e 108) del Trattato;

- il D.M 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

- il Documento tecnico redatto dal GSE ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n. 181/2010, contenente "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2 agosto 2010 - Terzo conto energia per il fotovoltaico;

- la "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico", predisposta dal Gestore Servizi Energetici (GSE) a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 6 agosto 2010;

Viste infine:

- la Legge Regionale 3 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale", in particolare l'art. 99 che prevede che, al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

Richiamate:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 14 novembre 2007, n. 141, recante "Approvazione del Piano Energetico Regionale (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 6);

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 3 dicembre 2008, n. 204, recante "Piano Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 'Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328')";

Premesso:

- che nell'ambito del POR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna è previsto l'Asse 3 recante "Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile", il cui obiettivo specifico è quello di promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale del sistema produttivo;

- che il suddetto obiettivo viene perseguito attraverso tre specifiche attività tra le quali l'Attività III.1.2, avente come finalità

quella del sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili;

- che, in particolare, la suddetta attività è finalizzata, tra gli altri obiettivi, al sostegno della qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso interventi puntuali, nelle singole pmi e nelle loro forme associate, che promuovano il risparmio e l'autoproduzione energetica e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche nell'ottica della riduzione delle emissioni inquinanti;

Premesso altresì che, nell'ambito del "Piano Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010":

- sono state previste le principali linee di intervento e azione, a livello regionale, nel campo delle politiche rivolte al raggiungimento della sostenibilità ambientale;

- è stata prevista la possibilità, in relazione alle suddette linee di intervento e di azione, di erogare ecoincentivi per le imprese finalizzati a promuovere sistemi di produzione a minore impatto ambientale e da corrispondere tramite specifici bandi, i cui contenuti devono essere definiti sulla base delle analisi delle criticità ambientali, di valutazioni ed esigenze sui principali impatti per tematismo e devono prevedere gli obiettivi da perseguire, le tipologie di azioni e di spese ammissibili al contributo regionale nonché il regime di aiuto da individuare, con particolare riferimento alla nuova normativa europea in materia di aiuti di stato in campo ambientale;

Considerato:

- che tra gli obiettivi prioritari che la Regione Emilia-Romagna ha individuato nel Piano Energetico Regionale nonché nel POR FESR 2007/2013 assumono particolare importanza quelli intesi a favorire il risparmio energetico nonché lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia e dei sistemi di autoproduzione di elettricità e di calore, anche al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera;

- che uno degli obiettivi prioritari che la Regione Emilia-Romagna ha individuato nel Piano di Azione Ambientale è quello di preservare e tutelare la salute dei lavoratori, tramite la corresponsione di ecoincentivi al sistema delle imprese, finalizzati alla rimozione dei

manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa dagli edifici adibiti a luoghi di lavoro;

Considerato, altresì:

- che i manufatti contenenti amianto sono presenti, nella maggior parte dei casi, sopra le coperture e i tetti degli stabilimenti e degli edifici adibiti a luoghi di lavoro;

- che il rifacimento nonché l'eventuale coibentazione delle coperture di edifici industriali a seguito della rimozione di dell'amianto può essere uno dei momenti più indicati per valutare, da parte di un'impresa, l'opportunità di realizzare un impianto fotovoltaico, parzialmente o totalmente integrato, sulla suddetta copertura;

Ritenuto:

- che sussista l'opportunità, in coerenza con gli obiettivi prioritari sopra citati, di provvedere all'individuazione di uno strumento agevolativo che supporti e incentivi la realizzazione dei suddetti interventi;

- che il suddetto strumento agevolativo debba sostanziarsi in un apposito bando da approvarsi - di intesa tra l'Assessorato "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e l'Assessorato "Ambiente, riqualificazione urbana" - con una propria Delibera di Giunta;

Richiamata la propria precedente Delibera n. 1153/2010, con la quale sono stati definiti i criteri di massima per l'adozione del suddetto bando;

Ritenuto che alcuni dei criteri indicati nella precedente delibera possano essere in parte modificati dal presente provvedimento e sostituiti con quelli stabiliti nel bando oggetto della presente deliberazione;

Dato atto che alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà, secondo i criteri sopra definiti, un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti all'Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata e all'Assessorato Ambiente, riqualificazione urbana, nominati a tale scopo con determinazione congiunta delle Direzioni Generali Attività produttive, commercio, turismo e Ambiente e difesa del suolo e della costa;

Dato, inoltre, atto che l'onere finanziario complessivo afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio regionale:

- quanto a complessivi € 5.000.000,00

➤ sul capitolo 23636 "contributi a imprese per la realizzazione di interventi per la qualificazione energetico-ambientale e lo sviluppo sostenibile - Asse 3 - Programma Operativo 2007/2013 - - Contributo CE sul FESR (Reg. 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)" - Mezzi U.E. - U.P.B. 1.3.2.3.8365;

➤ sul capitolo 23652 "contributi a imprese per la realizzazione di interventi per la qualificazione energetico-ambientale e lo sviluppo sostenibile - Asse 3 - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; Delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)" - Mezzi Statali - U.P.B. 1.3.2.3.8366;

- quanto a complessivi € 4.000.000,00:

➤ sul capitolo 37383 "interventi per l'attuazione del piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi ad imprese per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e art. 99, l.r. 21 aprile 1999, n.3)" - mezzi statali.

Dato inoltre atto che il contributo finalizzato a promuovere la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto sarà subordinato alle disposizioni di cui all'art.72 della legge 289/2002;

Ritenuto opportuno demandare ad un proprio successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra l'Assessorato "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e l'Assessorato "Ambiente, riqualificazione urbana":

- l'individuazione, sulla base dei risultati della valutazione tecnica espletata dal nucleo di valutazione sopra indicato, dei beneficiari del contributo;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i massimali e i regimi di aiuto applicati;

- l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

Ritenuto altresì opportuno demandare:

- al dirigente responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, la liquidazione dei contributi concessi relativi agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto a valere sul sopra citato capitolo di spesa 37383 nonché la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

- al dirigente responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, la liquidazione dei contributi concessi relativi agli interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici nonché alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici a valere sui sopra citati capitoli di spesa 23636 e 23652 nonché la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

Ritenuto infine opportuno demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi da parte dei dirigenti regionali competenti per materia, l'approvazione delle modulistiche relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo nonché le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle modulistiche medesime;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate:

- le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663 del 27 novembre 2006;

- la Deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e dell'Assessore "Ambiente, riqualificazione urbana";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - contenente le modalità e i criteri per la concessione di contributi finalizzati a favorire la rimozione dell'amianto dagli edifici, la coibentazione degli stessi e l'installazione di impianti fotovoltaici;

2. di modificare, in parte, i criteri indicati nella precedente delibera di Giunta n. 1153/2010 e sostituirli con quelli stabiliti nel bando oggetto della presente deliberazione;

3. di dare atto che alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà, secondo i criteri sopra definiti, un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti all'Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata e all'Assessorato Ambiente, riqualificazione urbana, nominati a tale scopo con determinazione congiunta delle Direzioni Generali Attività produttive, commercio, turismo e Ambiente e difesa del suolo e della costa;

4. di dare atto che l'onere finanziario complessivo afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio regionale:

- quanto a complessivi € 5.000.000,00:

➤ sul capitolo 23636 "contributi a imprese per la realizzazione di interventi per la qualificazione energetico-ambientale e lo sviluppo sostenibile - Asse 3 - Programma Operativo 2007/2013 - - Contributo CE sul FESR (Reg. 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)" - Mezzi U.E. - U.P.B. 1.3.2.3.8365;

➤ sul capitolo 23652 "contributi a imprese per la realizzazione di interventi per la qualificazione energetico-ambientale e lo sviluppo sostenibile - Asse 3 - Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; Delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)" - Mezzi Statali - U.P.B. 1.3.2.3.8366;

- quanto a complessivi € 4.000.000,00:

➤ sul capitolo 37383 "interventi per l'attuazione del piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi ad imprese per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e art. 99, l.r. 21 aprile 1999, n.3)" - mezzi statali;

5. di dare atto che il contributo finalizzato a promuovere la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto sarà subordinato alle disposizioni di cui all'art.72 della legge 289/2002;

6. di demandare ad un proprio successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra l'Assessorato "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e l'Assessorato "Ambiente, riqualificazione urbana":

- l'individuazione, sulla base dei risultati della valutazione tecnica espletata dal nucleo di valutazione sopra indicato, dei beneficiari del contributo;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo i massimali e i regimi di aiuto applicati;

- l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

7. di demandare:

- al dirigente responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, la liquidazione dei contributi concessi relativi agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto a valere sul sopra citato capitolo di spesa 37383 nonché la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

- al dirigente responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, la liquidazione dei contributi concessi relativi agli interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici nonché alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici a valere sui sopra citati capitoli di spesa 23636 e 23652 nonché la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

8. di demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi da parte dei dirigenti regionali competenti per materia, l'approvazione delle modulistiche relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo nonché le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle modulistiche medesime;

9. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.);

10. di pubblicare l'allegato 1 di cui al punto 1 del presente dispositivo sul sito internet della regione Emilia-Romagna, ai seguenti indirizzi:<http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it;

11. di richiamare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente dispositivo, quanto contenuto nelle premesse sopra riportate.

ALLEGATO 1



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

POR FESR 2007/2013 – ASSE III – ATTIVITA' III.1.2

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

2008/2010

Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA
RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI, LA
COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI E L'INSTALLAZIONE
DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI**

PARTE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO

1. OBIETTIVI DEL BANDO

1.1 Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende favorire e promuovere:

- a) **la qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale**, attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto ove presenti;
- b) **la qualificazione energetica del sistema produttivo regionale**, attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici.

2. INTERVENTI FINANZIABILI

2.1 Gli interventi che possono beneficiare del contributo previsto nel presente bando sono i seguenti:

- a) interventi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto anche di matrice resinosa presenti in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui si svolgono attività lavorative;
- b) interventi di coibentazione degli edifici climatizzati indicati nella precedente lettera a);
- c) interventi finalizzati alla installazione – sugli edifici indicati nella precedente lettera a) - e messa in esercizio di impianti fotovoltaici di nuova fabbricazione.

2.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo **paragrafo 9 (Carattere integrato del progetto)**, della parte II del presente bando, le imprese richiedenti dovranno indicare, all'atto della domanda di contributo, per quali interventi intendono chiedere il contributo medesimo. **A tale proposito le scelte alternative possibili potranno essere le seguenti:**

- a) interventi di rimozione e smaltimento amianto + interventi di coibentazione degli edifici climatizzati + interventi per l'installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici;
- b) interventi di rimozione amianto + interventi di coibentazione degli edifici climatizzati (con le spese per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico totalmente a carico dell'impresa senza alcun contributo regionale);
- c) interventi di rimozione amianto + interventi per l'installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici;
- d) interventi di rimozione amianto (con le spese per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico totalmente a carico dell'impresa senza alcun contributo regionale).

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento necessari per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a) del paragrafo 1.1. In particolare sono esclusivamente ammissibili:

- a) le spese connesse alla rimozione dell'amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa;
- b) le spese connesse allo smaltimento dell'amianto;
- c) le spese tecniche;
- c) le spese connesse agli oneri di sicurezza;

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dei lavori di coibentazione;
- b) spese per la realizzazione e posa in opera delle opere edili necessarie alla coibentazione.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;
- b) spese per l'installazione e posa in opera degli impianti;
- c) spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- d) spese per la realizzazione delle opere edili strettamente necessarie e connesse alla installazione degli impianti.

3.2 Con riferimento a tutte le tipologie di interventi sono inoltre ammesse, nella **misura massima del 5%** del costo complessivo dell'insieme degli interventi ammessi a finanziamento:

- a) le spese di consulenza, anche con personale interno, per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- b) le spese sostenute per l'acquisizione delle perizie giurate aventi ad oggetto la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto degli interventi di coibentazione e installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici nonché il calcolo dei sovraccosti di investimento, nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo opti per l'applicazione del regime generale di esenzione di cui al Regolamento CE n. 800/2008.

4. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

4.1 Il contributo previsto nel presente bando è concesso secondo le seguenti modalità:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale che, a partire dall'anno successivo decorrente dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo, dovrà essere restituito nella misura pari al 50% del relativo importo, con l'applicazione di un tasso di interesse pari allo 0,50% ai sensi dell'art.72 della legge 289/2002.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

5. REGIME DI AIUTO APPLICABILE

5.1 I regimi di aiuto applicabili al contributo previsto nel presente bando possono essere, a scelta del richiedente, i seguenti:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.

- **regime generale di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 18** recante "*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie*".

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998;

- **regime di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 21** recante "*Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico*".

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998;

- **regime di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 23** recante "*Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

6. MISURA DEL CONTRIBUTO

6.1 Il contributo previsto nel presente bando potrà essere concesso secondo le seguenti misure:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **45% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento ammessi**, nel caso in cui venga applicato l'art. 18 del Regolamento generale di esenzione. Nel caso specifico il costo totale ammissibile data la specificità dell'intervento, è interamente il sovraccosto all'investimento proposto.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **45% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento ammessi**, nel caso in cui venga applicato l'art. 18 del Regolamento generale di esenzione.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **30% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento**, nel caso in cui venga applicato l'art. 23 del Regolamento generale di esenzione.

6.2 Qualunque sia l'importo dell'investimento, il regime di aiuto prescelto nonché la misura percentuale applicata, il contributo concedibile per ciascun beneficiario non potrà eccedere, per l'intero complesso di interventi ammessi, la somma complessiva di **€150.000,00**.

6.3 Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Qualora, invece, la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento proporzionale dell'ammontare del cofinanziamento concesso.

6.4 Sull'importo del contributo concesso saranno operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione - resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

7. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

7.1 Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le **piccole e medie imprese** in possesso dei requisiti stabiliti nel Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE.

7.2 In particolare, possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese singole, i consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese:

- aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna;

- regolarmente costituite ed iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
- che siano attive e non si trovino in stato di liquidazione e/o non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altre procedure concorsuali alla data della presentazione della domanda di contributo e nel quinquennio precedente la suddetta data;
- che non presentino le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C244/02);
- aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- che rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
- che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

PARTE II – CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

8. SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA ATECO 2007

8.1 Per poter accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese richiedenti devono necessariamente appartenere ad una delle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

- **SEZIONE B** “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, **tutta la sezione**;
- **SEZIONE C** “Attività manifatturiere”, **tutta la sezione**;
- **SEZIONE F** “Costruzioni”, **tutta la sezione**;
- **SEZIONE G** “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, **limitatamente al gruppo 45.2** “Manutenzione e riparazione di autoveicoli” **e alla categoria 45.40.3** “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici);
- **SEZIONE H** “Trasporto e magazzinaggio”, **tutta la sezione**;
- **SEZIONE I** “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, **limitatamente alle categorie 56.10.2** “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”, **56.10.3** “Gelaterie e pasticcerie”, **56.10.4** “Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti”, **56.10.5** “Ristorazione su treni e navi” **e al gruppo 56.2** “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”;

- **SEZIONE J** “Servizi di informazione e comunicazione”, **tutta la sezione**;
 - **SEZIONE L** “Attività immobiliari”, **limitatamente ai gruppi 68.1** “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” **e 68.2** “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”;
 - **SEZIONE M** “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, purché svolte in forma di impresa e non in forma libero-professionale **e limitatamente al gruppo 69.2** “Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro” **e alle divisioni 70** “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale”, **71** “Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”, **72** “Ricerca scientifica e sviluppo”, **73** “Pubblicità e ricerche di mercato”, **74** “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”;
 - **SEZIONE N** “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, **limitatamente alle divisioni 77** “Attività di noleggio e leasing operativo”, **78** “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale”, **80** “Servizi di vigilanza e investigazione”, **81** “Attività di servizi per edifici e paesaggio”, **82** “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”;
 - **SEZIONE Q** “sanità e assistenza sociale”, **limitatamente alle attività delle divisioni 87** “Servizi di assistenza sociale residenziale” **e 88** “Assistenza sociale non residenziale”, **svolte in forma di impresa**;
 - **SEZIONE R** “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, **tutta la sezione, svolte in forma di impresa**;
 - **SEZIONE S** “Altre attività di servizi”, **limitatamente ai gruppi 95.1** “Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni”, **95.2** “Riparazione di beni per uso personale per la casa”, **96.1** “Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia”, **96.2** “Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici” **96.3** “Servizi di pompe funebri e attività connesse” e **96.4** “Servizi dei centri per il benessere fisico”, **purché svolta in forma di impresa**;
- 8.2** Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese appartenenti alle sezioni, gruppi, divisioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) non indicati espressamente nel precedente paragrafo 8.1.

8.3 Al fine di verificare che l’impresa richiedente sia effettivamente appartenente ad una delle classificazioni Ateco 2007 previste nel paragrafo 8.1, si farà riferimento al codice primario della sede legale e/o unità produttiva in cui si realizza l’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto, di coibentazione nonché di installazione degli impianti fotovoltaici.

8.4 Qualora – come previsto nel successivo paragrafo 10.7 – gli impianti fotovoltaici siano realizzati in edifici o immobili diversi da quelli in cui si realizzano gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, si farà riferimento, al fine di verificare che l’impresa richiedente sia effettivamente appartenente ad una delle classificazioni Ateco 2007 previste nel paragrafo 8.1, al codice primario della sede legale e/o unità locale dove vengono realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento.

8.5 Rimangono fatti salvi tutti i casi di esclusione dei settori economici conseguenti agli ambiti di applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006 (De Minimis) e del Regolamento CE n. 800/2008 (regolamento di esenzione).

9. CARATTERE INTEGRATO DEL PROGETTO

9.1 Al fine di poter accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese richiedenti dovranno presentare un progetto di carattere integrato, che preveda, obbligatoriamente la realizzazione dei seguenti interventi:

a) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto + interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per tutti e tre sopra citati interventi;

b) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto + interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo solamente per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e per gli interventi di coibentazione degli edifici climatizzati;

c) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per la sola realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto;

d) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e di installazione di impianti fotovoltaici.

9.2 Non saranno ammesse richieste di contributo che si riferiscano a progetti che non presentino le caratteristiche di progetti integrati" ai sensi del precedente paragrafo 9.1 e non prevedano, conseguentemente, interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici.

9.3 Nella seguente tabella sono indicate tutte le possibili combinazioni di finanziamento:

| L'impresa realizza tutti e tre gli interventi e intende chiedere il contributo per tutti e tre gli interventi | | |
|--|--|---|
| Rimozione e smaltimento amianto | Coibentazione degli edifici climatizzati | Installazione impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative oppure di impianti fotovoltaici a concentrazione |
| Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di | Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento | Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 30% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento |

| | | |
|--------------|---|--|
| investimento | esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento | |
|--------------|---|--|

| L'impresa realizza solo gli interventi di rimozione amianto + fotovoltaico e intende chiedere il contributo per tutti e due gli interventi | | |
|---|--|---|
| Rimozione e smaltimento amianto | | Installazione impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative oppure di impianti fotovoltaici a concentrazione |
| Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento | | Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 30% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento |

| L'impresa realizza solo gli interventi di rimozione amianto + fotovoltaico e intende chiedere il contributo solo per la rimozione amianto | | |
|--|--|---|
| Rimozione e smaltimento amianto | | Installazione di altri impianti fotovoltaici |
| Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento | | Il costo è totalmente a carico dell'impresa |

| L'impresa realizza tutti e tre gli interventi e intende chiedere il contributo solo per i primi due interventi | | |
|---|---|---|
| Rimozione e smaltimento amianto | Coibentazione degli edifici climatizzati | Installazione di altri impianti fotovoltaici |
| Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento | Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento | Il costo è totalmente a carico dell'impresa |

10. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

PRINCIPI GENERALI

10.1 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto nonché quelli di coibentazione degli edifici climatizzati e installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici previsti nel progetto dovranno essere realizzati in immobili costituenti sedi legali e/o unità locali o operative delle imprese richiedenti e adibiti a sedi di lavoro. Tali immobili dovranno essere situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano installati con oneri totalmente a carico dell'impresa, è requisito essenziale per accedere ai contributi previsti nel presente bando che i suddetti impianti siano installati su edifici situati nel territorio dell'Emilia-Romagna. Non è in alcun modo ammessa, ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti nel presente bando, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra o comunque ubicati al suolo, anche qualora per tale intervento non venga richiesto un contributo alla Regione.

10.2 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli immobili o edifici presso cui si realizzano gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto ed eventualmente di coibentazione, devono:

a) essere in disponibilità, secondo le forme definite nell'ordinamento giuridico vigente, dell'impresa richiedente oppure – nel caso previsto nel paragrafo 10.7 – del medesimo complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente;

b) devono caratterizzarsi quali edifici rientranti nelle classificazioni **E.2** "Edifici adibiti ad uffici e assimilabili, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico" oppure **E.8** "Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili", secondo la definizione di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

10.3 Per poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto non dovranno essere finalizzati al mero adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

10.4 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli impianti fotovoltaici previsti nel progetto dovranno, contestualmente:

- caratterizzarsi quali:

a. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, e cioè impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, secondo quanto definito nell'art. 11 del Decreto 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare), e negli allegati 1, 2 e 4 al medesimo decreto e nel Documento tecnico redatto dal GSE ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n. 181/2010, contenente "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2 agosto 2010 – Terzo conto energia per il fotovoltaico. Con riferimento a tali impianti si fa riferimento, inoltre, a quanto definito dal GSE nella "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico".

OPPURE

b. impianti fotovoltaici a concentrazione, e cioè impianti composti principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori, secondo quanto definito nell'art. 13 del Decreto 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare), nell'allegato 1 al medesimo decreto e nel Documento tecnico redatto dal GSE ai sensi dell'art. 13 della Delibera

ARG/elt n. 181/2010, contenente “Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2 agosto 2010 – Terzo conto energia per il fotovoltaico;

c. avere una capacità di generazione idonea a soddisfare in tutto o in parte i consumi energetici dell'impresa richiedente, rimanendo salva la possibilità, da parte dell'impresa, di cedere al gestore della rete l'eventuale energia prodotta in eccesso rispetto ai reali fabbisogni aziendali.

d. avere una potenza nominale installata non inferiore a 1 Kw e non superiore a 5 Mw. Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici il cui costo rimane totalmente a carico dell'impresa non è richiesto il rispetto dei Kw minimi e massimi di potenza installata sopra indicati.

e. essere di norma installati, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.7, nel medesimo edificio e/o immobile nel quale sono stati realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto ed eventualmente di coibentazione delle coperture.

10.5 Per poter accedere al contributo previsto nel presente bando, inoltre, **gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative** dovranno, in particolare essere:

a) realizzati in conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al D.M. 6 agosto 2010;

b) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'allegato 4 al D.M. 6 agosto 2010;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

10.6 poter accedere al contributo previsto nel presente bando, inoltre, **gli impianti fotovoltaici a concentrazione** dovranno, in particolare essere:

a) realizzati in conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;

b) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

c) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

10.7 Qualora sussistano comprovati e debitamente motivati impedimenti tecnici e/o giuridici che non consentono l'installazione degli impianti fotovoltaici nei medesimi immobili o edifici nei quali sono stati realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto, ed eventualmente di coibentazione delle coperture, i suddetti impianti e/o sistemi solari fotovoltaici potranno essere installati su altri immobili o edifici in disponibilità dell'impresa richiedente, sempreché:

- a) tali immobili:
- siano localizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - costituiscano sedi legali e/o operative del medesimo complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente il cui codice primario di attività sia riconducibile ad una delle classificazioni di attività economica Ateco 2007 indicate nel precedente paragrafo 8.1;
- b) gli impianti fotovoltaici installati siano destinati a soddisfare l'autoproduzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta all'interno del complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente.

10.8 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando le imprese richiedenti dovranno risultare "soggetti responsabili" degli impianti fotovoltaici, così come definito nel Decreto 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

11. STIMA RELATIVA AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

11.1 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la superficie totale in mq che sarà bonificata per effetto dell'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto.

INTERVENTI DI COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

11.2 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la situazione complessiva, ex ante l'intervento, per quanto attiene ai consumi termici ed elettrici annui e i relativi aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata nonché la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto dell'intervento di coibentazione dell'edificio.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

11.3 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la situazione complessiva, ex ante l'intervento, per quanto attiene ai consumi termici ed elettrici annui e i relativi aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata nonché la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto dell'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA TECNICA

11.4 Al fine della dimostrazione relativa alla stima del risparmio di energia primaria che si prevede di ottenere per effetto degli interventi di coibentazione e di installazione degli impianti fotovoltaici, le imprese richiedenti dovranno allegare alla domanda una relazione illustrativa, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente alle imprese medesime e alle imprese fornitrici, che evidenzii gli aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata e le metodologie di calcolo dei risparmi stimati in TEP di energia primaria, corredata da una scheda tecnica, il cui modello è indicato nell'allegato 1/I al presente bando, riepilogativa:

- dei consumi energetici annui, elettrici e termici, espressi in TEP, registrati dall'impresa ex ante gli interventi;
- dei risparmi energetici annui, elettrici e termici, espressi in TEP che si stima di ottenere per effetto degli interventi;

11.5 La relazione illustrativa e la scheda tecnica dovranno essere asseverate da un tecnico qualificato, indipendente rispetto alla impresa richiedente e alla impresa fornitrice.

11.6 In sede di valutazione delle domande di contributo e ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammesse, il nucleo di valutazione di cui al paragrafo 19.2 procede all'esame delle metodologie descritte nella sopra citata relazione illustrativa e dei dati contenuti nella scheda tecnica riassuntiva. Qualora le informazioni e i dati risultassero incomplete e/o non esaustive il nucleo di valutazione provvederà a richiedere spiegazioni e integrazioni alle imprese. Qualora le informazioni e i dati risultassero incomplete e/o non esaustive ma dovessero consentire, tuttavia, un ricalcolo e/o una conseguente correzione dei dati contenuti nella scheda riassuntiva, il nucleo di valutazione provvederà direttamente ad effettuare tale correzione senza richiedere ulteriori integrazioni o spiegazioni alle imprese.

12. INVESTIMENTO MINIMO RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.1 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando le imprese richiedenti dovranno presentare un progetto che, complessivamente considerato, preveda un investimento minimo pari a **€100.000,00**.

PARTE III – MODALITA', CONTENUTI E TERMINI DI COMPILAZIONE E

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

13. COME COMPILARE LA DOMANDA

13.1 Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili, almeno dieci giorni prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sul sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

14. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

14.1 La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze prescritte nell'art.76 del suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

14.2 La domanda di contributo, dovrà **contenere l'indicazione:**

- dei dati generali dell'impresa/del consorzio/della società consortile, evidenziando la presenza di tutti i requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti nel presente bando;
- degli interventi per i quali è richiesto il contributo regionale;
- del regime di aiuto prescelto;
- della percentuale di contributo richiesta nel rispetto dei limiti massimi percentuali indicati nel paragrafo 6 con riferimento a ciascun regime;
- dell'importo complessivo dell'investimento previsto per la realizzazione di ciascun intervento;
- dell'elenco sintetico, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto;
- della sussistenza o meno dei requisiti che consentono di attribuire, nella valutazione della domanda, i criteri di maggiorazione di cui al paragrafo 20.4;
- delle coordinate del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i attraverso cui sono stati o verranno effettuati i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;
- dell'elenco di eventuali altri contributi pubblici ottenuti con riferimento alle spese per cui si chiede il contributo regionale;
- dell'elenco relativo ad eventuali contributi pubblici ottenuti dall'impresa, a titolo di de minimis, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda.

15. COME PRESENTARE LA DOMANDA

15.1 La domanda compilata attraverso il sistema web dovrà essere presentata secondo le contestuali seguenti modalità:

- a) trasmissione, con l'utilizzo della firma digitale del rappresentante legale, attraverso il sistema di posta elettronica certificata;
- b) trasmissione in formato cartaceo di copia della domanda compilata tramite il sistema web.

15.2 Alla domanda di contributo, presentata tramite posta elettronica certificata (PEC), l'impresa dovrà allegare in formato pdf:

- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non inferiore a 6 mesi, indicante il codice istat Ateco 2007 relativo all'unità locale dove vengono realizzati gli interventi;
- **due copie** delle fotografie dell'immobile o edificio presso il quale sono effettuati gli interventi di rimozione dell'amianto e di eventuale coibentazione delle coperture nonché di installazione degli impianti e/o sistemi solari fotovoltaici;
- **due copie** della planimetria generale e dei relativi elaborati grafici nella quale siano evidenziate la localizzazione e le caratteristiche tecniche degli interventi;

- una **relazione, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva degli interventi necessari per la rimozione e smaltimento dell'amianto**, con l'indicazione dei mq di superficie equivalente liberati dall'amianto;
- *(solo nel caso in cui si realizzi tale intervento)* una **relazione, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva degli interventi necessari per la coibentazione degli edifici climatizzati**;
- una **relazione** *(obbligatoria anche se l'impianto rimane a totale carico dell'impresa)*, **a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva dell'intervento di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico e contenente** la scheda tecnica dell'impianto da installare;
- la relazione illustrativa e la scheda tecnica indicate nel paragrafo 11.4.
- da una **scheda contenente i dati anagrafici** dell'impresa richiedente, il cui fac simile è previsto nell'allegato 1/G al presente bando;
- da una **scheda contenente le modalità di pagamento del contributo**, il cui fac simile è previsto nell'allegato 1/H al presente bando;

15.3 Alla domanda di contributo, presentata tramite formato cartaceo, dovrà essere apposta la firma del rappresentante legale dell'impresa e una marca da bollo di importo pari a 14,62 €. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia della carta di identità o del passaporto (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della società consortile.

16. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

16.1 Le domande di contributo presentate tramite il sistema di posta elettronica certificata - firmate digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell'amministrazione digitale – dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi : **industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

16.2 La copia delle domande di contributo presentate in formato cartaceo dovranno essere spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presso il seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
SERVIZIO POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI
VIALE ALDO MORO 44
40127 - BOLOGNA**

16.3 Sulla busta contenente la copia della domanda di contributo dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di contributo ai sensi del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2008/2010 e dell’Asse III, Attività III.1.2 del POR FESR 2007/2013.

17. TERMINI ENTRO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

17.1 La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata e la trasmissione della copia cartacea attraverso raccomandata dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra la data del 1° aprile 2011 e le ore 16.00 del 2 maggio 2011.

17.2 Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel precedente paragrafo 17.1 nonché la data del timbro apposto sulla busta dell’ufficio postale. In tale ultimo caso sarà cura dell’impresa richiedente verificare che la data di trasmissione sia chiaramente leggibile sul timbro postale.

PARTE IV – COME VERRA’ EFFETTUATA L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

18. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

18.1 A seguito della loro presentazione le domande di contributo saranno valutate sotto il profilo di ammissibilità. In particolare verrà verificata la presenza dei seguenti requisiti formali e sostanziali in assenza dei quali la domanda verrà considerata irricevibile:

- rispetto dei termini di trasmissione della domanda secondo quanto definito nel presente bando;
- rispetto delle modalità di presentazione della domanda, secondo quanto definito nel presente bando;
- completezza nella compilazione della domanda e presenza e completezza della documentazione obbligatoria da allegare alla medesima;
- sussistenza, in capo all’impresa richiedente, dei requisiti di piccola e media impresa richiesti nel presente bando;
- svolgimento, da parte dell’impresa richiedente, di una delle attività rientranti nelle classificazioni economiche di attività Ateco 2007 ammesse ai sensi del presente bando e non esplicitamente escluse per effetto dell’applicazione del regime di aiuto (de minimis o esenzione) richiesto dall’impresa;
- coerenza degli interventi proposti nella domanda con quelli indicati nel presente bando e loro localizzazione;
- sussistenza del carattere integrato del progetto proposto, ai sensi di quanto richiesto nel presente bando;

- disponibilità, in capo all'impresa richiedente, degli immobili e degli impianti;
- ammontare minimo degli investimenti previsti.

19. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI PER I QUALI E' CHIESTO IL CONTRIBUTO

19.1 La procedura di selezione dei progetti per i quali l'istruttoria amministrativa di ammissibilità ha dato esito positivo sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

19.2 La valutazione di merito sarà svolta da un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti *all'Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata* e all'*Assessorato Ambiente, riqualificazione urbana*, nominati a tale scopo con determinazione congiunta delle *Direzioni Generali Attività produttive, commercio, turismo e Ambiente e difesa del suolo e della costa*.

20. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

20.1 Le domande di contributo saranno valutate essenzialmente in base ai risultati che gli interventi da realizzare avranno in termini di innalzamento della tutela ambientale, di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili.

20.2 In particolare, la valutazione delle domande di contributo sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

a) qualità tecnica del progetto in termini di:

- riduzione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione degli interventi;
- contributo degli interventi alla valorizzazione e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nonché alla riduzione dei consumi energetici ed all'autosufficienza energetica dell'impresa;

b) qualità economico-finanziaria del progetto in termini di congruenza dei costi previsti per la realizzazione dei progetti con i costi mediamente praticati sul mercato.

20.3 Il punteggio e la conseguente posizione in graduatoria di ciascuna domanda di contributo saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti elementi:

- rapporto tra risparmio annuo di energia primaria espresso in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e consumo annuo registrato ex ante l'intervento, espresso in TEP;
- durata temporale prevista per rientrare dei costi di investimento relativi all'impianto fotovoltaico;
- quantità di superficie, in m² bonificata dall'amianto;
- ammontare, in termini assoluti, dell'energia primaria risparmiata espressa in TEP;
- ammontare dell'investimento totale previsto per la realizzazione degli interventi;

- percentuale di contributo richiesta e indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di regime di aiuto prescelto.

20.4 Al punteggio, determinato tenendo conto degli elementi descritti nel paragrafo 20.3, sarà attribuita una maggiorazione, nel caso in cui sia attestata e comprovata la presenza dei seguenti elementi:

- qualora si tratti di impresa insediata una delle aree ecologicamente attrezzate finanziate dalla Regione, per le quali siano già intervenute la costituzione del comitato di indirizzo e di controllo e l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'area (l'elenco delle aree verrà comunicato dalla Regione mediante pubblicazione nei siti internet indicati nel presente bando) – maggiorazione del 10%;

- sussistenza, in capo all'impresa richiedente, del carattere di impresa femminile valutata in termini di partecipazione finanziaria e/o societaria al capitale sociale – maggiorazione del 5%;

- sussistenza, in capo all'impresa richiedente, del carattere di impresa giovanile, valutata in termini di partecipazione finanziaria e/o societaria al capitale sociale - maggiorazione del 5%;

- utilizzo delle migliori tecnologie (BAT – Best Available Techniques) nella realizzazione degli interventi – maggiorazione del 10%; tale utilizzo dovrà essere riferito a ciascuno degli interventi realizzati e comprovato nella relazione descrittiva degli stessi.

20.5. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda, tenuto conto degli elementi sopra indicati, verrà espresso tramite un **indicatore prestazionale di sintesi (IPS)** la cui formula è la seguente:

$$\text{IPS} = \frac{[(\text{Rea} \times \text{Ri} \times 100) + \text{Sal}] \times (1 + \text{Fm1} + \text{Fm2} + \text{Fm3} + \text{Fm4}) \times \text{TR}}{(\text{Pc} \times \text{Inv})}$$

Dove:

Rea = rapporto tra risparmio annuo di energia primaria espresso in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e consumo annuo registrato ex ante l'intervento, espresso in TEP;

Ri = durata temporale prevista per rientrare dei costi dell'investimento relativo all'impianto energetico (20 anni);

Sal = superficie in amianto liberata espressa in m²;

Pc = percentuale di contributo richiesta e indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di regime di aiuto prescelto;

Inv = ammontare dell'investimento totale previsto per la realizzazione degli interventi

Fm1 = fattore di maggiorazione del punteggio legato alla rilevanza, in termini di partecipazione finanziaria, della componente femminile, corrispondente a 0,05;

Fm2 = fattore di maggiorazione del punteggio legato alla rilevanza, in termini di partecipazione finanziaria, della componente giovanile, corrispondente a 0,05;

Fm3 = fattore di maggiorazione del punteggio connesso all'utilizzo delle migliori tecnologie (BAT – Best Available Techniques) nella realizzazione degli interventi, corrispondente a 0,10;

Fm4 = fattore di maggiorazione del punteggio connesso all'insediamento dell'impresa richiedente in una delle aree ecologicamente attrezzate finanziate dalla Regione e per le quali siano già

intervenute la costituzione del comitato di indirizzo e di controllo e l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'area, corrispondente a 0,10;

TR = TEP totali risparmiati in valore assoluto.

20.6 Qualora, in applicazione degli elementi sopra indicati, più interventi presentino un medesimo indicatore prestazionale di sintesi, la priorità in graduatoria verrà attribuita secondo le seguenti modalità:

- in primo luogo verrà data priorità agli interventi che presentano, in termini assoluti, il più elevato risparmio di energia primaria e la più ampia superficie in amianto bonificata;
- a parità di risparmio di energia primaria e di superficie in amianto bonificata si darà la priorità agli interventi che, rispetto al costo totale dell'investimento, presentano una percentuale di contributo richiesta più bassa;
- a parità di percentuale richiesta rispetto al costo totale dell'investimento si darà priorità agli interventi che presentano il più elevato importo di spesa ammissibile.

20.7 Terminata la valutazione di merito delle domande, il nucleo di valutazione provvederà a predisporre:

- l'elenco delle domande che si propone di ammettere a contributo, con l'indicazione:
 - dei relativi punteggi espressi nell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS);
 - dell'investimento ritenuto ammissibile;
 - della tipologia di regime di aiuto applicabile;
 - della percentuale di contributo ammissibile;
 - dell'importo di contributo concedibile;
- l'elenco delle domande che si propone di non ammettere a contributo, con l'indicazione delle relative motivazioni.

PARTE V – COME E QUANDO VERRA' CONCESSO IL CONTRIBUTO

21. MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

21.1 La Regione, con provvedimento della Giunta, da adottarsi d'intesa tra l'Assessorato "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e l'Assessorato "Ambiente, riqualificazione urbana" e a conclusione dei lavori del nucleo di valutazione, provvede:

- all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione:
 - dei relativi punteggi espressi nell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS);
 - dell'investimento ritenuto ammissibile;
 - della tipologia di regime di aiuto applicabile;
 - della percentuale di contributo ammissibile;
 - dell'importo di contributo concedibile;

- all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili al contributo, con l'indicazione – per ciascuna di esse - delle relative motivazioni;
- alla concessione dei contributi riconosciuti a ciascuna domanda ammessa;
- all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse stanziare per il presente bando sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

21.2 Qualora un'impresa ammessa a finanziamento per la quale si determini, sulla base della graduatoria, **la saturazione di uno dei due plafond di risorse disponibili** per l'attuazione del presente bando, rispettivamente dedicati alla rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto ovvero alla coibentazione ed installazione dell'impianto fotovoltaico, **è invitata dalla Regione a confermare l'interesse al finanziamento in relazione alle risorse disponibili**, ferma restando la necessità della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella domanda di contributo.

21.3 La graduatoria approvata ai sensi del precedente paragrafo rimane in vigore sino alla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, di un intervento agevolativo analogo a quello previsto nel presente bando. Sino alla pubblicazione di un nuovo intervento agevolativo la Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, di scorrere la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse a valere sul presente bando.

PARTE VI – COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'AMMISSIBILITA' O MENO DELLA

DOMANDA E ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

22. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA E DELLA VALUTAZIONE

22.1 Concluse le fasi istruttorie e di valutazione la Regione provvederà a comunicare, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti ai soggetti che hanno presentato la domanda di contributo:

a) l'avvenuta concessione del contributo medesimo, con l'indicazione dell'ammontare dello stesso, del regime di aiuto applicato, delle spese ammesse e del termine ultimo per l'ultimazione degli interventi;

oppure

b) la non ammissibilità al contributo, con l'indicazione delle relative motivazioni.

22.2 Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Regione provvede ad effettuare le comunicazioni di cui sopra tramite pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.). In tale caso della suddetta pubblicazione verrà data notizia sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

PARTE VII – ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

23. COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI

23.1 Entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della Regione relativa all'avvenuta concessione del contributo, l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere alla Regione medesima una autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – il cui fac simile è predisposto dalla Regione - attestante che i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo sono stati avviati.

23.2 Ai fini di quanto stabilito nel precedente paragrafo 23.1, la data di avvio dei lavori coincide con quella in cui:

- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per realizzare gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per realizzare gli eventuali interventi di coibentazione delle coperture;
- è stata presentata la dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.)/la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa alla installazione degli impianti fotovoltaici.

23.3 Ove, per espressa disposizione di legge, la realizzazione di impianti fotovoltaici non sia soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione o denuncia di attività ma a semplice preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, la data di avvio lavori coincide con quella in cui tale comunicazione è stata trasmessa.

PARTE VIII – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO E PER IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE SPESE

24. TERMINE A PARTIRE DAL QUALE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI E SOSTENUTE LE RELATIVE SPESE

24.1 Il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell'ottenimento del contributo previsto nel presente bando variano in relazione al regime di aiuto prescelto dall'impresa.

24.2 Nel caso in cui venga prescelto il regime de minimis di cui al Regolamento CE n.1998/2006, gli interventi potranno essere avviati e le relative spese potranno essere effettivamente pagate a partire dalla data del 26 luglio 2010. Le spese si intendono sostenute quando è stato effettuato il pagamento delle relative fatture, anche se queste ultime sono state emesse in una data antecedente a quella del 26 luglio 2010.

24.3 Nel caso in cui venga prescelto il regime di esenzione di cui al Regolamento n. 800/2008, gli interventi potranno essere avviati e le relative spese potranno essere effettivamente pagate a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 15.1. Le spese si intendono sostenute quando è stato effettuato il pagamento delle relative fatture, anche se queste ultime sono state emesse in una data antecedente a quella di trasmissione della domanda di contributo.

25. TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO ESSERE ULTIMATI GLI INTERVENTI E SOSTENUTE LE RELATIVE SPESE

25.1 Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere ultimati e le relative spese dovranno essere effettivamente pagate entro la scadenza del 18° mese decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa, della comunicazione della Regione relativa alla avvenuta concessione del contributo.

26. PROROGHE DEI TERMINI

26.1 L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di segnalare tempestivamente – e comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine - e documentare alla Regione la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine di 6 mesi richiesto per la comunicazione di avvio lavori. In tale caso, il beneficiario del contributo può concordare con la Regione una proroga del termine previsto che, di norma, non potrà essere superiore a 3 mesi.

26.2 L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di segnalare tempestivamente – e comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine - e documentare alla Regione la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione degli interventi. In tale caso, il beneficiario del contributo può concordare con la Regione una proroga del termine previsto che, di norma, non potrà essere superiore a 6 mesi.

PARTE IX – RINUNCE AL CONTRIBUTO E VARIAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E AL SOGGETTO BENEFICIARIO

27. RINUNCE AL CONTRIBUTO

27.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione uno o tutti gli interventi finanziati, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare, con le forme che saranno concordate con la Regione medesima, una formale dichiarazione di rinuncia al contributo. In tale caso il beneficiario provvede, nei modi e nelle forme concordate con la Regione, alla restituzione delle eventuali somme già percepite a titolo di anticipo o acconto relativamente agli interventi che non saranno portati a conclusione.

28. VARIAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

28.1 Il beneficiario del contributo potrà presentare alla Regione - utilizzando l'apposita modulistica da questa predisposta e reperibile sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it. – una richiesta di variazione relativa agli interventi ammessi a contributo.

28.2 La richiesta potrà avere ad oggetto:

- una variazione degli importi indicati nel modulo di domanda, relativi a ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione degli interventi;
- una variazione in merito alle caratteristiche tecniche degli interventi da realizzare;
- ambedue gli aspetti sopra indicati.

28.3 A seguito della presentazione della richiesta di variazione, la Regione comunica al beneficiario la ulteriore ed eventuale altra tipologia di documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa.

28.4 La Regione, in caso di non accoglimento della richiesta di variazione, si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso. In quest'ultimo caso il beneficiario provvede, nei modi e nelle forme concordate con la Regione, alla restituzione delle eventuali somme già percepite a titolo di anticipo o acconto.

28.5 L'impresa è esonerata dal presentare una richiesta di variazione qualora l'effettiva realizzazione degli interventi comporti la sola variazione degli importi dei costi previsti per ciascuna voce di spesa, rispetto a quelli indicati nel modulo di domanda e quando la variazione relativa agli importi delle varie voci di costo sia contenuta nel limite massimo del 20% e la spesa di consulenza sostenuta per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nonché per l'acquisizione delle perizie giurate rispetti il limite massimo del 5% del costo complessivo di tutti gli interventi ammessi a contributo.

29. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

29.1 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità produttive interessate dalla realizzazione degli interventi, eventuali variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà dell'impresa e, comunque, ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di contributo relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita dei requisiti per l'ammissione al contributo medesimo.

PARTE X – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

30. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN UN'UNICA SOLUZIONE

30.1 L'erogazione del contributo regionale al beneficiario potrà avvenire in un'unica soluzione qualora la relativa richiesta pervenga alla Regione a seguito della completa ultimazione degli

interventi previsti e dell'effettivo pagamento del totale della spesa per essi sostenuta e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione.

31. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

31.1 In tale caso l'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **erogazione di un acconto pari al 50% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione di una spesa di importo non inferiore al 50% della spesa dichiarata ammissibile;
- **erogazione del saldo del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della ulteriore spesa effettivamente sostenuta.

32. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO TRAMITE ANTICIPO E PER STATI DI AVANZAMENTO LAVORI

32.1 In tale caso l'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione di una polizza fideiussoria o altra garanzia bancaria e/o assicurativa di importo equivalente e di durata superiore ad 1 anno rispetto al termine ultimo per l'ultimazione degli interventi
- **erogazione del saldo del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della ulteriore spesa effettivamente sostenuta.

PARTE XI – RENDICONTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO, REQUISITI DELLE SPESE E MODALITA' DI PAGAMENTO E DI QUIETANZA

33. QUANDO PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

33.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata:

- al momento della presentazione delle richieste di acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo concesso;
- al momento della presentazione delle richieste di saldo del contributo concesso.

33.2 Di norma, la rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata alla Regione entro 30 giorni decorrenti dal pagamento dell'ultima fattura relativa agli interventi realizzati.

34. COME PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

34.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute deve essere presentata utilizzando esclusivamente - a pena di irricevibilità della stessa – la modulistica che verrà

predisposta dalla Regione e che sarà resa disponibile sui siti internet regionali ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

35. CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

35.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire tramite la presentazione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.

35.2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:

- **essere sottoscritta** dall'legale rappresentante dell'impresa, del consorzio e/o società consortile;
- **essere corredata** dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- **riportare il rendiconto analitico** dei costi totali sostenuti per realizzazione degli interventi, che dovranno essere coerenti con l'elenco sintetico delle voci di spesa indicato nel modulo di domanda e/o nella eventuale richiesta di variazione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con particolare riferimento al numero, alla data di emissione, alla descrizione della spesa, alla ragione sociale del fornitore, alla data di pagamento e all'importo, al netto di IVA, di ciascuna fattura;
- **attestare:**
 - che, al momento della richiesta di erogazione, permangono in capo all'impresa tutti i requisiti soggettivi previsti nel presente bando per l'ammissione a contributo;
 - che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - che i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari e sono stati regolarmente pagati;
- **contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:**
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, nei cinque anni successivi alla concessione dei contributi;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

35.3 Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati:

- gli originali delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili, fiscalmente validi, debitamente quietanzati. Tali documenti verranno vidimati dalla Regione e restituiti al soggetto beneficiario;
- un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, che attesti che l'impresa si trova in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'I.N.P.S e dell'I.N.A.I.L.

35.4 Nel caso di richiesta di saldo del contributo concesso, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere, inoltre, allegati 2 fotografie descrittive degli interventi realizzati e una relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati.

36. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

36.1 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per essere considerate ammissibili dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nei termini previsti nella parte VIII del presente bando;
- dovranno riferirsi alla realizzazione degli interventi previsti nel paragrafo 2 del presente bando;
- dovranno rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3 del presente bando;
- dovranno essere state preventivamente indicate nella di domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 37;
- dovranno essere rendicontate con le modalità descritte nel paragrafo 35;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo (in altri termini, le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo). In conseguenza di ciò, non sono ammessi gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria, laddove le fatture sono a carico della società di leasing e non del beneficiario del contributo;
- dovranno essere congrue con i prezzi praticati nel mercato di riferimento.

37. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE

37.1 Il beneficiario del contributo dovrà effettuare il pagamento delle spese sostenute nel rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti nell'articolo 3, comma 1 della Legge 13/08/2010, n.136, così come interpretato e modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187. Pertanto:

- per il pagamento delle spese l'impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa;

- il pagamento delle spese ammissibili potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- nel caso in cui le spese siano pagate successivamente alla data di concessione del contributo, il bonifico bancario o postale dovranno riportare, nella relativa causale di pagamento, il codice unico di progetto (CUP) **che sarà comunicato all'impresa beneficiaria a cura della Regione.**

37.2 Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante o attraverso la cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

38. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE

38.1 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento, con bonifico bancario o postale, della fattura, della nota di addebito e/o di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

PARTE XII - ESAME DELLA RENDICONTAZIONE E CONFERMA DEL CONTRIBUTO A CONSUNTIVO

39. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE ED ESITO

39.1 A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute la Regione provvede all'esame della relativa documentazione. Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere e fornite, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dopo di che si procederà con il materiale ricevuto.

39.2 A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni alle stesse la Regione potrà:

- **dichiarare la regolarità della rendicontazione finanziaria presentata**, la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative) e confermare l'importo del contributo concesso. In tale caso:

- **qualora la spesa sostenuta e quietanzata sia inferiore alla spesa ammessa**, la percentuale di contributo indicata nell'atto di concessione sarà applicata sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata (es: spesa ammessa = 100, % di contributo = 50%, spesa rendicontata = 80, contributo concesso = 50% di 80);

- **qualora la spesa sostenuta e rendicontata sia superiore alla spesa ammessa**, la percentuale di contributo concessa sarà applicata esclusivamente sulla suddetta spesa ammessa (es: spesa ammessa = 100, % di contributo = 50%, spesa rendicontata = 120, contributo concesso = 50% di 100);

- **dichiarare la non regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata.** In tale caso, previa richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme già eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

39.3 Qualora le spese definitivamente sostenute ed accettate risultassero inferiori all'importo complessivo di € 100.000,00, l'intero contributo concesso sarà revocato.

PARTE XIII – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

40. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

40.1 Ai beneficiari del contributo spetta l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con particolare riferimento agli interventi realizzati per le finalità energetiche, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".

40.2 Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

40.3 Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione europea";
- l'indicazione del "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- la frase "Costruiamo insieme il futuro".

40.4 Oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli interventi informativi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

40.5 Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto:

- di fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;
- di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013.

40.6 Tutte le informazioni relative all'esatto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità potranno essere richieste al Responsabile del Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, Anna Maria Linsalata, tel. 051/5276324, e-mail: alinsalata@regione.emilia-romagna.it.

41. MONITORAGGIO E DATI STATISTICI

41.1 La Regione svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi prestazionali stimati all'atto di presentazione della domanda di contributo. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti prestazionali da questi prodotti.

41.2 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.

PARTE XIV– CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

42. CONTROLLI

42.1 La Regione – anche al fine di consentire un'adeguata attività di controllo in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR 2007-2013 da parte dell'Autorità di Audit - si riserva in ogni tempo la facoltà di svolgere – per le finalità indicate nell'art. 60 del Regolamento CE 1083/2006 e riprese dall'art. 13 del Regolamento CE 1828/2006 e secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, anche nei cinque anni successivi alla concessione del cofinanziamento, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- il possesso e il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo;
- che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo e necessari a formulare la graduatoria delle domande ammesse siano corretti e che i suddetti obiettivi prestazionali dichiarati in sede di presentazione della domanda siano effettivamente ottenibili per effetto degli interventi realizzati.

42.2 La Commissione europea, ai sensi dell'art. 72 del regolamento CE 1083/2006 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in merito ai progetti cofinanziati.

42.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione europea.

43. CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

43.1 Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento dei controlli previsti nel paragrafo precedente, vengano riscontrate irregolarità e mancate osservanze della disciplina contenuta nel presente bando, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

43.2 In particolare, si procederà alla eventuale revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni e i vincoli indicati nel presente bando;
- in caso di rinuncia al contributo;
- nel caso in cui le variazioni che il beneficiario intende apportare agli interventi finanziati siano ritenute non conformi a quanto disposto nel presente bando e gli interventi previsti non possano essere realizzati nelle modalità indicate all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al contributo previsti nel presente bando;
- qualora la realizzazione degli interventi non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle relazioni illustrative allegate alla domanda di contributo e se alla stessa vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
- qualora il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente bando per la conclusione degli interventi;
- qualora, al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo risulti in misura inferiore al 50% del totale della spesa ammessa, ferma restando la possibilità, da parte della Regione, di valutare caso per caso, in presenza di condizioni oggettive e/o di mercato, che hanno determinato la riduzione della spesa sotto il suddetto limite, di confermare ugualmente il contributo ;
- qualora gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi e/o l'impianto installato vengano ceduti o alienati entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- qualora l'impianto fotovoltaico installato venga ceduto o alienato entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- qualora, entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, si verifichi la cessazione dell'impresa;

- in ogni altro caso in cui la Regione, previo contraddittorio con il beneficiario, ritenga che sussistano le condizioni per adottare un provvedimento in tal senso.

43.3 In caso di revoca, il beneficiario del contributo è tenuto a restituire alla Regione le somme eventualmente già ottenute, aumentate degli interessi legali maturati.

PARTE XV – ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI CONNESSI AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

44. OBBLIGO E MISURA DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

44.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere restituito dal beneficiario alla Regione nella misura pari al 50% del relativo importo, con l'applicazione di un tasso di interesse pari allo 0,50%.

45. TERMINE INIZIALE PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

45.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere restituita alla Regione, nella misura definita nel precedente paragrafo **45.1** a partire dall'anno successivo decorrente dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo dello stesso.

46. TERMINE FINALE PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

46.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere interamente restituita entro 5 anni decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento regionale di concessione dello stesso. Tuttavia, l'impresa beneficiaria, in relazione a valutazioni legate all'entità del contributo da restituire e all'esigenza di agire con criteri di economicità ed efficienza, può richiedere l'applicazione di un piano di restituzione anticipata rispetto alla previsione massima prevista di 5 anni.

47. MODALITA' PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

47.1 L'impresa beneficiaria del contributo potrà scegliere tra le seguenti modalità di rimborso:

Rimborso secondo un piano di rate annuali

In tale caso il contributo dovrà essere restituito secondo le seguenti modalità e trovano applicazione le seguenti regole:

- a. dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo del contributo inizia un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi in cui le rate che l'impresa è tenuta a restituire sono costituite dalla sola quota relativa agli interessi;
- b. scaduto il periodo di 24 mesi di pre-ammortamento la restituzione delle somme residue dovrà avvenire tramite versamento di 3 rate, comprensive delle quote di interesse e capitale, sino

alla completa restituzione del 50% della quota parte di contributo definitivamente concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto;

c. l'impresa beneficiaria dovrà comunicare alla Regione il numero di rate attraverso le quali intende restituire il contributo;

d. per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e per semplificare le procedure di verifica e di controllo della regolarità dei versamenti, le scadenze annuali, costituenti i termini temporali da cui fare decorrere le annualità di rimborso, sono le seguenti:

➤ decorrenza 31 luglio, per i rimborsi legati a contributi la cui erogazione del saldo è stata disposta nel periodo 1 gennaio – 30 giugno;

➤ decorrenza 31 gennaio, per i rimborsi legati a contributi la cui erogazione del saldo è stata disposta nel periodo 1 luglio – 31 dicembre;

e. al momento della richiesta di erogazione del saldo del contributo l'impresa beneficiaria dovrà presentare una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa – redatte secono il fac simile predisposto dalla Regione - a garanzia della restituzione dell'intero importo pari al 50% del contributo concesso con riferimento agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto. La durata della fideiussione o della polizza assicurativa dovrà coprire la durata del piano di restituzione scelto dall'impresa e approvato dalla Regione. Entro 30 giorni dalla avvenuta scadenza del periodo selezionato per il rimborso del contributo la Regione verifica l'avvenuto completamento dell restituzione e comunica agli interessati lo svincolo della fideiussione o della polizza assicurativa prestata;

f. la Regione, in occasione della erogazione del saldo del contributo, comunica all'impresa beneficiaria il piano di recupero del 50% del contributo definitivamente concesso ed erogato, tenuto conto del numero di rate indicate dal beneficiario nella domanda di contributo;

g. il versamento delle somme dovute dall'impresa dovrà essere effettuato – in base al piano di restituzione richiesto dall'impresa ed entro i limiti temporali stabiliti nel piano di ammortamento approvato dalla Regione – tramite bonifico bancario a favore della Regione Emilia-Romagna, presso la banca tesoriere "Unicredit Banca spa", Agenzia Bologna Indipendenza – Bologna, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali:

| PAESE | CIN EUR | CIN ITALIA | ABI | CAB | N. CONTO CORRENTE |
|-------|---------|------------|-------|-------|-------------------|
| IT | 42 | I | 02008 | 02450 | 000003010203 |

Nella causale di versamento del bonifico dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura: "Rimborso 50% contributo rimozione e smaltimento amianto - capitolo 4753". Una copia del bonifico bancario effettuato dovrà essere inviata al Servizio Affari Generali e Programmazione Finanziaria, al seguente numero di fax: 051-5276056;

h. il Servizio Affari Generali e Programmazione Finanziaria provvede a verificare il regolare pagamento delle rate alle scadenze indicate nello specifico piano di ammortamento. Ove vengano riscontrate irregolarità nei pagamenti previsti, vale a dire mancato o parziale versamento della quota di rimborso prevista, la Regione provvederà, entro 30 giorni dalla scadenza della rata, a formalizzare all'impresa e per conoscenza al prestatore della fideiussione, le irregolarità riscontrate, richiedendo di provvedere ai pagamenti entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà ad escutere la fideiussione prestata a favore dell'impresa inadempiente a garanzia del rimborso.

Rimborso in un'unica soluzione contestuale all'erogazione del saldo

In tale caso, qualora l'impresa abbia scelto l'erogazione del contributo in un'unica soluzione al termine dell'intervento, può richiedere che l'importo da erogarsi venga contestualmente decurtato della quota pari al 50% del contributo concesso con riferimento agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, così come definitivamente determinato in sede di rendicontazione finale della spesa sostenuta. In tale modo l'impresa beneficiaria non sarà tenuta a rimborsare la suddetta quota attraverso un piano di ammortamento e non sarà tenuta a presentare alcuna fideiussione o polizza assicurativa.

PARTE XVI – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

TUTELA DELLA PRIVACY

48. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

48.1 Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, Glauco Lazzari, tel. 051/5276425.

49. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

49.1 I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività da esso previste.

49.2 I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

49.3 Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere

comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

49.4 Le imprese, i consorzi e le società consortili devono dichiarare, nel modulo di domanda del contributo, di essere consapevoli che l'accettazione del cofinanziamento regionale comporta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 1828/2006, di fatto l'accettazione della pubblicazione – elettronica o in altra forma – degli elenchi dei beneficiari in cui esse sono inseriti e indicanti la tipologia di intervento e l'importo del cofinanziamento regionale erogato. Le informazioni contenute in tali elenchi sono trattati esclusivamente ai fini di quanto stabilito nel medesimo art. 7 del Regolamento CE n. 1828/2006.

50. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

50.1 Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri: 800.662200/ 051-5276322/ 051-5276323.

50.2 E' infine possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it e bandoenergia@regione.emilia-romagna.it

PARTE XVII – CUMULO DEL CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

51. CUMULO DEL CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

51.1 Il contributo concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, relativamente alle stesse spese, con altri regimi di aiuto concessi da altri enti pubblici. Il contributo è cumulabile con altri incentivi concessi nell'ambito di provvedimenti pubblici di fiscalità generale.

51.2 E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni eventuale contributo ottenuto o richiesto, sulle medesime spese previste per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo di cui al presente bando.

52. CUMULO DEL CONTRIBUTO CONCESSO SUGLI IMPIANTI E/O SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI CON IL CONTTO ENERGIA

52.1 Ai fini del cumulo del contributo concesso ai sensi del presente bando relativamente agli impianti e/o sistemi solari fotovoltaici occorre fare riferimento a quanto prescritto nell'articolo 5 del Decreto 6 agosto 2010 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 197 del 24 agosto 2010.

ALLEGATO 1/A

DEFINIZIONE DI PMI (Estratto del testo del D.M. 18 aprile 2005)

D.M. 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

2. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

3. 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

4. 1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

| IMPRESA | DIPENDENTI | FATTURATO (milioni di euro) | BILANCIO (milioni di euro) | DIMENSIONE |
|---------|------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| A | 250 | 48 | 42 | Grande |
| B | 249 | 51 | 42 | Media |
| C | 49 | 11 | 11 | Media |
| D | 49 | 10 | 11 | Piccola |
| E | 10 | 1,8 | 1,8 | Piccola |
| F | 9 | 2 | 2,1 | Micro |

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

| Tipologia | Numero dipendenti | ULA |
|--|--|-----------------------|
| Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione | 120 | 120 |
| Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione | 1 per nove mesi 10 per quattro mesi | 0,75 (*) 3,33 (**) |
| Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione | 6 | 3 (***) |
| Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione | 2 per nove mesi | 0,75 (****) |

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|------|-----|-----|-----|
| Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A | 100% | 25% | 80% | 80% | 25% |
| Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente | 25% | 100% | 25% | 40% | 80% |
| Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente | 25% | 25% | 20% | 32% | 20% |

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

ALLEGATO 1/B

**DEFINIZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
"ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL
SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN
DIFFICOLTA'" (2004/C244/02)**

Un'impresa si considera in difficoltà, quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi

più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

ALLEGATO 1/C

DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E DI IMPRESA GIOVANILE AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEL FATTORE DI MAGGIORAZIONE DEL PUNTEGGIO

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e giovanile si applicano i seguenti criteri:

a) si ha una rilevanza della componente femminile qualora:

- i titolari delle imprese individuali sono donne;
- le quote delle società cooperative e/o delle società di persone sono detenute in maggioranza da donne o la maggioranza dei soci delle società cooperative e/o delle società di persone sono donne;
- le quote di partecipazione delle società di capitali sono detenute in maggioranza da donne o la maggioranza dei soci delle società di capitali sono donne;

a) si ha una rilevanza della componente giovanile qualora:

- i titolari delle imprese individuali sono persone fisiche età non superiore a 40 anni;
- le quote delle società cooperative e/o delle società di persone sono detenute in misura pari al 60 per cento da persone fisiche di età non superiore a 40 anni e/o il 60 per cento dei soci delle società cooperative e/o delle società di persone sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
- le quote di partecipazione delle società di capitali sono detenute in misura pari al 60 per cento da persone fisiche di età non superiore a 40 anni e/o il 60 per cento dei soci delle società di capitali sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

ALLEGATO 1/D

FATTORI DI CONVERSIONE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEI TEP DI ENERGIA PRIMARIA CONSUMATI EX ANTE E RISPARMIATI EX POST

Ai fini dell'indicazione dei TEP annui consumati dall'impresa e della stima del risparmio dei TEP annui che si prevede di ottenere per effetto della realizzazione degli **interventi di coibentazione e di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico** si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella seguente.

| Fonte di energia | KJ | kgep | kWh |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 1 kg di carbone | 28 500 | 0,676 | 7,917 |
| 1 kg di carbon fossile | 17 200-30 700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 |
| 1 kg di mattonelle di lignite | 20 000 | 0,478 | 5,556 |
| 1 kg di lignite nera 10 500-21 000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 | |
| 1 kg di lignite | 5 600-10 500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 |
| 1 kg di scisti bituminosi | 8 000-9 000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 |
| 1 kg di torba | 7 800-13 800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 |
| 1 kg di mattonelle di torba | 16 000-16 800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 |
| 1 kg di olio pesante residuo (olio pesante) | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
| 1 kg di olio combustibile | 42 300 | 1,010 | 11,750 |
| 1 kg di carburante (benzina) | 44 000 | 1,051 | 12,222 |
| 1 kg di paraffina | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
| 1 kg di GPL | 46000 | 1,099 | 12,778 |
| 1 kg di gas naturale (1) | 47 200 | 1,126 | 13,10 |
| 1 kg di GNL | 45 190 | 1,079 | 12,553 |
| 1 kg di legname (umidità 25 %) | 13 800 | 0,330 | 3,833 |
| 1 kg di pellet/mattoni di legno | 16 800 | 0,401 | 4,667 |
| 1 kg di rifiuti | 7 400-10 700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 |
| 1 MJ di calore derivato | 1 000 | 0,024 | 0,278 |
| 1 kWh di energia elettrica | 3 600 | 0,086 | 1 (2) |

(1) 93 % metano.

(2) Per i risparmi di energia elettrica in kWh è possibile applicare un coefficiente prestabilito pari a 2,5 che tiene conto del 40 % dell'efficienza di produzione media dell'UE nel periodo considerato. E' inoltre possibile applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

ALLEGATO 1/E

INFORMAZIONI IN MERITO AL REGIME DE MINIMIS (REGOLAMENTO CE N. 1998/2006)

Secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 - l'importo complessivo dell'aiuto in de minimis non può superare:

- **€ 200.000,00**, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- **€ 100.000,00**, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente alle imprese operanti nel settore del trasporto su strada.

I predetti massimali corrispondono all'importo totale concedibile nell'ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell'ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola de minimis.

Il legale rappresentante dell'impresa e/o del consorzio e/o società consortile richiedente deve dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni).

Il legale rappresentante dell'impresa e/o del consorzio e/o società consortile deve, inoltre, dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante.

Prima del provvedimento di concessione del contributo il beneficiario del medesimo dovrà nuovamente dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nel periodo successivo a quello della data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui al suddetto Regolamento dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno, dalla data di entrata in vigore della stessa, i nuovi massimali di aiuto in essa previsti.

ALLEGATO 1/F

INFORMAZIONI IN MERITO AL REGIME DI ESENZIONE (REGOLAMENTO CE N. 800/2008)

Gli articoli del Regolamento di esenzione che potranno, a scelta dell'impresa, essere applicati nell'ambito del presente bando sono i seguenti:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

Art. 18 “Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie”.

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

In tale caso, poiché l'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto non deve costituire un mero obbligo di adeguamento a quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionale e regionali vigenti, il sovraccosto di investimento coincide con l'intero costo per la rimozione e lo smaltimento.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

Art. 21 “Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico”.

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

Il calcolo dei sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) Il costo dell'investimento direttamente connesso al risparmio energetico viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale :

- se il costo dell'investimento per il risparmio energetico è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al risparmio energetico;
- in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento vengono stabiliti raffrontando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Il controfattuale corretto è il costo dell'investimento comparabile dal punto di vista tecnico che garantisce un grado inferiore di

risparmio energetico (corrispondente a norme comunitarie cogenti, ove esistenti) e che verrebbe realizzato in modo credibile senza aiuto (investimento di riferimento). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il risparmio energetico). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

b) la presenza di un di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie deve essere individuata conformemente alle seguenti regole:

- qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di risparmio energetico prescritto dalle norme nazionali;
- qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di risparmio energetico superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di risparmio prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;
- in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di risparmio energetico superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

c) individuazione dei vantaggi e dei costi operativi:

- i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi vantaggio o costo operativo connesso con l'investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento stesso.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 23 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili".

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

Il calcolo dei sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) il costo dell'investimento viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale :

- se il costo dell'investimento direttamente connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

- in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento vengono stabiliti raffrontando i costi sostenuti rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.
- b) individuazione dei profitti e dei costi operativi:
- I costi ammissibili vengono calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e costi operativi.

ALLEGATO 1/G

SCHEDA CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

| DATI ANAGRAFICI DEL CREDITORE | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|
| A) CLASSIFICAZIONE GIURIDICA <i>(indicare codice di elenco riportato sul retro della scheda)</i> | | | | CODICE |
| B) DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA O IMPRESA INDIVIDUALE | | | | |
| DENOMINAZIONE <i>(come da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o da atto costitutivo/statuto)</i> | | | | |
| SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE) | | | COMUNE | |
| CAP | PROV. | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | N. ISCRIZIONE R.E.A. |
| B1) STATO ATTIVITA' | | ATTIVA DAL | SEGNALAZIONI PARTICOLARI <i>(es. in liquidazione dal, ecc.)</i> | |
| B2) LEGALE RAPPRESENTANTE | COGNOME E NOME | | CODICE FISCALE | |
| | IN QUALITÀ DI <i>(es. amm.re unico, presidente cons. di amm.ne, titolare, ecc.)</i> | | | |
| SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI | | LUOGO E DATA DI NASCITA DEL TITOLARE | | |
| SOLO PER GLI ISTITUTI DI CREDITO | | CODICE ABI | CODICE CAB | |
| TESORIERE <i>(solo per gli enti pubblici)</i> | DENOMINAZIONE | | CODICE ABI | |
| | | | CODICE CAB | |
| C) DA COMPILARE SE PERSONA FISICA | | | | |
| COGNOME E NOME | | | | |
| INDIRIZZO (COMUNE) | | VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE | | CAP |
| | | | | PROV. |
| DOMICILIO FISCALE - <i>SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO</i> (COMUNE) | | VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE | | CAP |
| | | | | PROV. |
| LUOGO E DATA DI NASCITA | | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | |
| C1) ATTIVITA' PROFESSIONALE <i>(barrare casella)</i> | | | | |
| LAVORATORE AUTONOMO | <input type="checkbox"/> | EVENTUALE ALBO PROFESSIONALE | | N. ISCRIZIONE |
| | | TIPO ALBO <i>(indicare codice di elenco riportato sul retro della scheda)</i> | | |
| LAVORATORE DIPENDENTE | <input type="checkbox"/> | ENTE EROGATORE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO | | |
| | | DENOMINAZIONE ENTE | | |
| Se TITOLARE DI PENSIONE indicare l'anno di collocamento a riposo | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> | | | | |
| INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI | | | | |
| COGNOME E NOME | | | | |
| TELEFONO | | FAX | | INDIRIZZO E-MAIL |
| <small> Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento è il Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio - Regione Emilia-Romagna, viale A. Moro n. 18 - 40127 Bologna. </small> | | | | |
| Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 76 D.P.R. 445/00). | | | | |
| FIRMA | | | | |
| DATA | | TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE | | |

ALLEGARE I DOCUMENTI INDICATI AL PUNTO D

NOTE PER LA COMPILAZIONE

A) CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI BENEFICIARI

| codice | descrizione | codice | descrizione |
|--|--|--------|-------------|
| settore privato | | | |
| 100 | Famiglie | | |
| 210 | esercizio arti e professioni | | |
| 211 | imprese private individuali | | |
| 212 | imprese private societarie | | |
| 213 | consorzi di imprese | | |
| 215 | imprese agricole individuali | | |
| 220 | imprese cooperative | | |
| 221 | consorzi di cooperative | | |
| 222 | imprese agricole societarie | | |
| 223 | imprese agricole cooperative | | |
| 224 | consorzi di imprese agricole | | |
| 601 | associaz. e istituz.private senza fine di lucro | | |
| settore bancario | | | |
| 240 | istituti di credito agrario-fondario-edilizio | | |
| 241 | banca d'italia e istituti di credito di diritto pubblico | | |
| 242 | banche di interesse nazionale | | |
| 243 | aziende ordinarie di credito | | |
| 244 | ditte bancarie | | |
| 245 | banche popolari e cooperative | | |
| 246 | casse di risparmio e monti di credito su pegno | | |
| 247 | altre aziende di credito | | |
| 248 | casse rurali e artigiane | | |
| 249 | istituti di credito speciale | | |
| settore pubblico sottosistema nazionale | | | |
| 231 | enti pubblici nazionali economici-aziende autonome | | |
| 232 | società a prevalente capitale pubblico statale | | |
| 233 | società a prevalente capitale pubblico statale indiretto | | |
| 741 | enti pubblici nazionali non economici | | |
| 910 | stato ed altri enti dell'amm.ne centrale | | |
| 930 | enti mutuo previdenziali | | |
| settore pubblico sottosistema locale | | | |
| 310 | comuni | | |
| 312 | comuni extra Regione | | |
| 320 | comunità montane | | |
| 322 | comunità montane extra Regione | | |
| 330 | province | | |
| 332 | province extra Regione | | |
| 340 | consorzi misti (pubblico/privato) | | |
| 350 | enti pubblici locali dell'amm.ne statale | | |
| 360 | consorzi di enti locali | | |
| 361 | agenzie locali | | |
| 362 | istituzioni degli enti locali (lett.d art.22 l.142/90) | | |
| 365 | unioni di comuni (art.26 l.142/90) | | |
| 410 | aziende speciali degli enti locali | | |
| 411 | aziende pubbliche di servizi alla persona | | |
| 430 | società a prevalente capitale pubblico locale | | |
| 431 | società a prevalente capitale regionale | | |
| 510 | aziende unità sanitarie locali | | |
| 512 | aziende uu.ss.ll. extra regione e ospedaliere | | |
| 520 | enti ed aziende regionali | | |
| 530 | altri enti pubblici locali non economici | | |
| 531 | altri enti pubblici locali economici | | |
| 700 | consorzi di bonifica | | |
| 800 | camere di commercio | | |
| 920 | regioni | | |
| 750 | enti pubblici stranieri | | |
| 603 | fondazioni di livello regionale | | |
| 604 | fondazioni di livello subregionale | | |

B) CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate.

B) ISCRIZIONE R.E.A.

Come da certificato di iscrizione alla CCIAA: indicare il numero del Repertorio Economico Amministrativo (ex Registro Ditte).

B1) STATO DI ATTIVITA'

Indicare la data di inizio dell'attività e/o situazioni particolari come risultanti dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

B2) LEGALE RAPPRESENTANTE

Indicare i dati richiesti del legale rappresentante che sottoscrive la scheda.

C) DOMICILIO FISCALE

L'art. 58 del DPR 600/73 così prevede: "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito, o se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato". Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica quando, su motivata istanza del contribuente, l'amministrazione finanziaria può consentire, con suo provvedimento, che il domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello della residenza anagrafica (v. art. 59 DPR 600/73).

C) CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

C1) TIPOLOGIA ALBO PROFESSIONALE

Se professionisti iscritti ad albi utilizzare uno dei seguenti codici (se non previsto nella tabella scrivere per intero il tipo di albo professionale cui si appartiene):

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-----------|-----|----------|-----|------------|
| AGR | Agronomi | ART | artigiani | GEO | geometri | ARC | architetti |
| COM | Commercialisti | ING | ingegneri | MED | medici | AVV | avvocati |

e indicare il numero di iscrizione all'albo.

C1) ENTE EROGATORE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Indicare la denominazione dell'Ente erogante lo stipendio.

D) DOCUMENTI DA ALLEGARE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Imprese | Visura camerale d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA in corso di validità Scheda "Richiesta delle modalità di pagamento da parte del creditore" e, se necessaria, scheda "Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% irpef/irpeg sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio" |
| Associazioni e Istituzioni | Copia statuto o atto costitutivo Scheda "Richiesta delle modalità di pagamento da parte del creditore" e, in caso di contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio, scheda "Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% irpef/irpeg" |
| Persone fisiche | Scheda "Richiesta delle modalità di pagamento da parte del creditore" Scheda "Dichiarazione per il sostituto d'imposta (ai sensi D.P.R. 917/86 - T.U.I.R.)" |

NOTE PER LA COMPILAZIONE

N.B.: se questa scheda è allegata a quella relativa a "*Dati anagrafici del creditore*" indicare esclusivamente:

- Nella **sezione A)** : cognome, nome e codice fiscale della persona che sottoscrive la scheda in nome e per conto della persona giuridica o impresa individuale; denominazione e codice fiscale/partita IVA della persona giuridica o impresa individuale;
- Nella **sezione B)**: cognome, nome e codice fiscale/partita IVA della persona fisica

A)

Indicare nome, cognome e codice fiscale della persona che sottoscrive la scheda in nome e per conto della persona giuridica o impresa individuale.

A) CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

A) N. ISCRIZIONE R.E.A.

Come da certificato di iscrizione alla CCIAA: indicare il numero del Repertorio Economico Amministrativo (ex Registro Ditte).

B) DOMICILIO FISCALE

L'art. 58 del DPR 600/73 così prevede: "*Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito, o se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato*". Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica quando, su motivata istanza del contribuente, l'amministrazione finanziaria può consentire, con suo provvedimento, che il domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello della residenza anagrafica (v. art. 59 DPR 600/73).

B) CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

C) MODALITA' DI PAGAMENTO

Barrare la casella che interessa. E' possibile indicare anche più di una modalità di pagamento.

(1) Per accrediti presso banche diverse dall'Istituto di Credito Tesoriere della Regione Emilia-Romagna (Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.) e di importo superiore a € 5.000,00 saranno applicate dal Tesoriere € 7,00 di commissione.

Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



POR FESR 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ
E OCCUPAZIONE

Regione Emilia-Romagna

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

ALLEGATO 1/I

SCHEMA TECNICA RIASSUNTIVA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E DEI RISPARMI STIMATI DI ENERGIA PRIMARIA (IN TEP)

| | CONSUMI PRECEDENTI GLI INTERVENTI | CONSUMI STIMATI SUCCESSIVI AGLI INTERVENTI | RISPARMI STIMATI PER EFFETTO DEGLI INTERVENTI | |
|---|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| CONSUMO ANNUO DI ENERGIA ELETTRICA | | | | kWh/a |
| CONSUMO ANNUO DI OLIO COMBUSTIBILE | | | | kg/a |
| CONSUMO ANNUO DI GASOLIO | | | | kg/a |
| CONSUMO ANNUO DI METANO | | | | mc/a |
| CONSUMO ANNUO DI COMBUSTIBILE NON IDROCARBURICO | | | | 10 ⁴ kcal/a |
| TOT TEP/A DI ENERGIA | | | | |